

Codice A1814B

D.D. 23 novembre 2022, n. 3570

**Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo delle piante presenti in alveo del Torrente Ossona, in Comune di Tortona (AL).
Richiedente: Brembio Valori Agricoli - Garbagna (AL).**



ATTO DD 3570/A1814B/2022

DEL 23/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo delle piante presenti in alveo del Torrente Ossona, in Comune di Tortona (AL). Richiedente: Brembio Valori Agricoli - Garbagna (AL).

In data 27/09/2022 (ns. prot. n. 0044185 del 18/10/2022) il sig. Sozzi Riccardo (CF. SZZRCR77H18F208B), Titolare della Brembo Valori Agricoli, con sede in via XIV Marzo, Garbagna (AL), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di un intervento di taglio delle piante site in alveo del T. Ossona (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria), in località strada Alabarda del Comune di Tortona (AL), nell'area indicata nella planimetria allegata per una lunghezza di circa 1400 mt.

L'intervento sulla vegetazione da realizzarsi in area demaniale, in alveo del T. Ossona consiste nel taglio e asportazione di materiale fluitato ed ivi depositato, nel taglio e asportazione di vegetazione radicata nell'alveo inciso che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, nel taglio selettivo di vegetazione radicata sulla sponda e entro il ciglio superiore della medesima.

Lo stesso rientra nel campo di applicazione dell'art. 37 co 2 lt a) (aree di pertinenza dei corpi idrici) e 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del Regolamento Forestale vigente (regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015).

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Visto il parere reso per le vie brevi dal Settore Tecnico Piemonte Sud (ufficio di Alessandria), nel quale si evidenzia che l'intervento si configura come manutentivo ai sensi art 37 bis del

regolamento Forestale vigente e vengono altresì indicate prescrizioni a cui attenersi.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994) e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

A seguito dell'esame dell'istanza, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica del corso d'acqua e compatibile con la normativa di tutela forestale, con l'osservanza delle modalità d'intervento e delle delimitazioni delle aree sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n);
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD 523/1904, il sig. Sozzi Riccardo, Titolare della Brembo Valori Agricoli di Garbagna (AL), ad eseguire l'intervento di taglio e rimozione delle piante, presenti in alveo del T. Ossoa, nel comune di Tortona (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici e cartografici allegati, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. prima dell'inizio lavori dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto con il settore Tecnico Piemonte Sud (Ufficio di Alessandria) al fine di provvedere alla corretta delimitazione dell'area d'intervento, durante il quale si procederà alla definizione del limite superiore del ciglio di sponda;
3. nell'alveo attivo dovrà essere mantenuta esclusivamente la vegetazione flessibile di diametro inferiore ai 4 cm, mentre oltre il ciglio superiore di sponda, nelle aree demaniali, sarà consentito il taglio dei soggetti senescenti appartenenti a specie autoctone a ridotta longevità esclusivamente se instabili e a rischio crollo in alveo;
4. deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno); inoltre dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale in particolare l'art. 32;
5. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. n.4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 e smi);
 - lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 e smi).
6. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
7. è fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura; è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
8. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
9. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
10. Ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.
11. Sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero

deflusso delle portate del corso d'acqua;

12. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
13. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di accesso e transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
14. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
15. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. la presente autorizzazione ha validità di mesi 9 (nove) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R /2013 e n. 4/R /2015. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).
19. Il soggetto autorizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute.
20. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, prima dell'inizio dei lavori e se necessaria, la "comunicazione

semplice” di cui all’art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà verificare se si rende necessario acquisire l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell’Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell’officiosità idraulica del corso d’acqua, come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche”, Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell’alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Patrizia Buzzi

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli